

IVA : art. 54bis ed avvisi bonari su liquidazioni trimestrali

L'agenzia dell'entrate invia segnalazioni di irregolarità per i versamenti trimestrali. Bypassate le norme sul ravvedimento dei versamenti iva omessi per effetto dell'art. 54bis

La trasmissione delle **comunicazioni trimestrali Iva (L.I.P.E.)**, è uno dei nuovi adempimenti fiscali che l'agenzia dell'entrate ha istituito a partire dal 2017. L'obbligo è stato introdotto dall'articolo 4 del [Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016](#) e prevede che il contribuente, in proprio o tramite intermediario, trasmetta telematicamente i dati delle operazioni di liquidazione IVA effettuate nel trimestre di riferimento. Quella della liquidazione iva è un'operazione periodica, mensile o trimestrale, ormai consolidata e potremmo dire "abitudinaria" per ciascun imprenditore (ad eccezione dei soggetti in regime forfettario o in altri regime di esclusione). Ciò che invece rappresenta la novità è invece l'invio di tali dati all'agenzia dell'entrate. Dopo le polemiche che hanno accompagnato il primo invio del nuovo adempimento per i continui problemi tecnici della piattaforma telematica, la trasmissione delle comunicazioni trimestrali IVA stupiscono nuovamente rivelando quella che è probabilmente la loro vera natura : un sistema per forzare l'incasso del debito iva.

Liquidazioni Iva (L.I.P.E.) : arrivano le segnalazioni di irregolarità

È di questi giorni infatti la notizia che numerosi contribuenti stiano ricevendo una comunicazione dall'agenzia

dell'entrate con il quale si richiede il pagamento dell'importo comunicato e non pagato, con l'aggiunta di sanzione al 10%, entro 30 giorni. Trascorso tale termine l'importo sarà soggetto ad una sanzione non più del 10% ma bensì del 30% con annessa iscrizione a ruolo.

In verità l'agenzia dell'entrate ai contribuenti, che non avevano saldato il proprio debito risultante dalla trasmissione delle comunicazioni trimestrali iva, per il primo trimestre, aveva già inviato nel mese di luglio un invito a saldare.

Rientrava tuttavia tra le operazioni note come [compliance](#), ossia un invito a sanare proprio le irregolarità nel tramite del ravvedimento operoso. Una comunicazione già di suo poco chiara se si considera che l'istituto del ravvedimento operoso per il debito iva è da sempre valido sino all'invio della relativa dichiarazione IVA annuale (per altro dal 2017 anticipata al mese di febbraio e non più inserita insieme al modello Unico in scadenza alla fine di settembre) e che lo stesso debito confluisce poi nel saldo iva. Le comunicazioni di questi giorni invece sono tutto tranne che un invito.

La comunicazione è inoltrata a mezzo PEC e impone (vi è scritto chiaramente che "non è impugnabile"), salvo versamento già effettuato e non recepito, come abbiamo scritto che il pagamento sia effettuato entro 30 giorni per poter usufruire di una sanzione del 10% (1/3 del 30% [art. 13 Dlgs 471/97](#)) e per non incorrere, in caso contrario, in una maggiore sanzione al 30% e conseguente iscrizione a ruolo. È consentito, come per le comunicazioni ai sensi ex art. 36 bis, di rateizzare la somma sebbene al momento il sistema automatico messo a disposizione dall'agenzia dell'entrate ([qui il link](#)) non lo consenta. Alle sanzioni vanno aggiunti gli interessi il cui tasso è prossimo al valore del 1.6% e quindi non più rapportati agli effettivi giorni di ritardo come normalmente previsto in caso di comunicazione ex art. 36 bis.

In un caso analizzato ad un importo non pagato di circa 8.500€ sono stati infatti aggiunti interessi per circa € 137. Tenuto

conto che dal sorgere del debito, 16 maggio 2017, alla data di notifica, 28 settembre 2017, sono trascorsi 141 giorni gli interessi sarebbero stati nettamente inferiori. Lo stesso dicasi in caso di ravvedimento operoso.

Art. 54bis comma 2 bis : questo sconosciuto ...

L'aspetto più significativo di tali comunicazioni è sicuramente l'impossibilità per il contribuente di ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 Dlgs 472/97 a seguito della formale messa in conoscenza di "altre attività amministrative" da parte dell'Agenzia dell'entrate. Ma è davvero così? È questo il motivo per cui l'Agenzia dell'entrate per un ritardo di circa 4 mesi impone una riscossione anticipata applicando inoltre un costo così esoso? La pretesa erariale, è indicato, viene avvalorata sulla base dell'**art. 54bis** comma 2bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 che recita: << [Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio puo' provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, nonche' dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405](#)>>

Art.54 bis: se vi e' pericolo per la riscossione ...

Vi è quindi pericolo per la riscossione in un ritardo di 4 mesi da parte dei contribuenti? La risposta è sicuramente "NO" ed infatti non è con queste motivazioni che il contribuente viene "invitato" a versare quanto dichiarato nelle

comunicazioni trimestrali Iva. Occorre risalire all'art. 21bis DL 78/2010 modificato con decreto legge 193 dell'ottobre 2016 e riportante, *in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto*, al termine del comma 2 punto 5 conclude con: "[Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste](#)" Il pericolo per la riscossione quindi, in caso di iva, si ravvisa **indipendentemente dalle reali condizioni di pericolo** in forza di una deroga formalmente espressa.

Art. 54bis : crisi di liquidità ...

La richiesta di saldo delle liquidazioni iva, grazie all'applicazione dell'**art. 54bis 2 comma bis**, crea sicuramente un'ulteriore difficoltà ad un sistema imprenditoriale già in crisi di liquidità e di carente supporto finanziario dal sistema bancario. Frequente infatti è il caso di imprenditori che spinti da difficoltà finanziarie preferiscono utilizzare i pochi fondi per il pagamento di stipendi o dei fornitori per garantire il normale svolgimento delle attività. Un espediente che sicuramente può arrivare ad assumere natura non legale ([a proposito di segreti ...](#)) ma che se abbinato al ravvedimento operoso rappresenta una leva finanziaria non di poco conto considerato il costo del denaro e le difficoltà nell'avere liquidità dai canali bancari. Numerose sono le voci, di professionisti e non, che indicano nella non comunicazione dei dati della liquidazione iva un modo per risparmiare o quantomeno differire il momento del saldo. Calcolando infatti la possibilità di pagare una sanzione per tardiva comunicazione ed abbinando il tutto al ravvedimento operoso, che di fatto non sarebbe precluso, è possibile risparmiare anche oltre il 50%. Il pressing dello stato sull'iva è certamente da associare alle richieste finanziarie e di quadratura dei conti pubblici avanzate dalla Comunità Europea. È notizia recente che secondo l'[ultimo rapporto della Commissione Ue](#), il gap tra il gettito Iva prevedibile e quello

realmente incassato è stato di 35 miliardi di euro nel 2015, il più alto di tutta la Ue in valore assoluto. Questa misura quindi, insieme a quelle precedenti dello split payment ed al reverse charge su computer e tablet, mira ad incrementare il gettito IVA dello stato ed a contrastare le frodi in tale ambito. A questo si aggiunge l'importanza per lo stato di inserire nel bilancio 2017 quanti più crediti accertati.

Un comportamento che molti addetti ai lavori sottolineano non essere consentito a parti invertite.

Unica consolazione resta la considerazione che sebbene la liquidazione dell'iva trimestrale non possa essere, in questo modo, soggetta a ravvedimento può tuttavia essere rateizzata.

Se hai apprezzato il nostro articolo e vuoi aiutarci a sviluppare il nostro progetto di informazione, [aggiungi la nostra pagina facebook ai tuoi preferiti](#) ed invita i tuoi contatti a fare altrettanto

Proroga Spesometro 2016 : atto dovuto dall'agenzia dell'entrate

Proroga Spesometro : l'agenzia dell'entrate tramite il suo sito ha comunicato ciò che di fatto è una proroga per lo spesometro ([scarica qui il documento](#)). Nel comunicato stampa infatti si rappresenta la possibilità per i soggetti ad iva mensile, quindi con scadenza originaria per l'invio fissata al 10 aprile (ricadente in giorno festivo e quindi valevole sino al giorno successivo 11 aprile), di effettuare l'invio entro il 20 aprile scadenza originariamente riservata ai soggetti

con iva trimestrale.

[Spesometro : tutte le istruzioni e le novità](#)

Proroga Spesometro come atto riparatorio

Il mini reinvio o proroga ha un'unica motivazione : i disagi arrecati dalle variazioni e novità introdotte dall'agenzia dell'entrate per l'accesso alla posizione Fisconline ([qui il nostro articolo](#)). Le modifiche alle credenziali richieste, ossia l'**inserimento combinato di password e Pin**, per l'accesso al servizio telematico ha coinvolto ovviamente anche l'applicazione Entratel richiedendo degli aggiornamenti tecnici che hanno determinato dei malfunzionamenti e quindi problemi per gli invii.

Questa proroga spesometro è quindi di fatto un'ammissione di colpa dell'agenzia dell'entrate nonchè una sorta di intervento riparatorio perdipiù tardivo.

Proroga Spesometro : ennesimo reinvio dell'ultimo minuto

Con il comunicato del giorno 8 aprile l'Agenzia dell'Entrata ha realizzato l'ennesimo reinvio dell'ultimo minuto di un adempimento fiscale, confermando la sua difficoltà nel soddisfare le esigenze e le aspettative degli operatori economici e fiscali. La proroga Spesometro arriva a due giorni dalla scadenza laddove moltissimi professionisti han già effettuato gli invii venendo quindi a capo dei problemi e dei disagi arrecati dai malfunzionamenti tecnici alla base del provvedimento (in corso di pubblicazione). Arriva inoltre

nella serata del venerdì precedente la scadenza che ricade di lunedì, in tempo per salvare il fine settimana ai professionisti e quindi alle loro famiglie.

Un atto davvero magnanimo indubbiamente

Ciò che stupisce è la continuità con cui l'Agenzia riesca ad arrivare sempre in ritardo laddove sarebbe richiesta lungimiranza e precisione. Con queste scelte si ritiene che non si risolvano i problemi degli operatori ma anzi se ne generino altri.

Non sarebbe meglio riflettere su come un'errata programmazione degli interventi di manutenzione degli strumenti telematici abbia arrecato simili disagi? Era prevedibile che un simile intervento a ridosso della scadenza di un adempimento così importante potesse presentare problemi e quindi intoppi nelle procedure.

La sensazione è che si navighi a vista, stabilendo scadenze e adempimenti senza una vera programmazione e riflessione sull'ottimizzazione delle risorse riversando al tempo stesso tutto il peso del lavoro sulle spalle degli operatori economici.

Se hai apprezzato il nostro articolo e vuoi aiutarci a sviluppare il nostro progetto di informazione, aggiungi la [nostra pagina facebook ai tuoi preferiti](#) ed invita i tuoi contatti a fare altrettanto

Spesometro 2016 : istruzioni e novità

Lo spesometro, detto anche "Comunicazione Polivalente", è uno strumento attraverso il quale i contribuenti hanno l'obbligo di comunicare al fisco le **operazioni rilevanti ai fini IVA**

compiute nel 2015

L'obbligo fu introdotto tramite l'articolo 21 del dl 78/2010 (poi modificato dall'articolo 2 comma 6 del Dl 16/2012) e prescriveva, per i soggetti Iva, la comunicazione di tutte le operazioni documentate da fattura di valore pari o superiore ai 3.000 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, oppure di 3.600 euro, comprensivi d'Iva, relativamente alle operazioni non documentate da fattura.

Successivamente, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2012, e quindi anche per le operazioni 2015, la comunicazione è stata prevista per tutte le operazioni fatturate, con il solo limite di 3.600 per le operazioni per le quali non c'è obbligo di emissione della fattura

Di fatto l'agenzia dell'entrate richiede l'inoltro di quelli che sono, in maniera "selettiva", l'elenco dei clienti e fornitori dei singoli operatori economici al fine di effettuare una verifica incrociando i dati tra loro.

Spesometro 2016: invio e scadenze ... e proroghe

Lo spesometro va inoltrato telematicamente utilizzando il modello di

Comunicazione

Polivalente tramite i canali dell'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia mette a

disposizione anche il software utile alla compilazione del documento ed a tale scopo è importante avere attivato la propria posizione Fisconline per la quale [vi rimandiamo alla nostra guida che potete trovare a questo link.](#)

Benvenuto in Modello di Comunicazione Polivalente

Per iniziare a compilare un documento sarà necessario attivare la prima voce di menu 'File', in alto a sinistra, e selezionare la prima voce nella lista 'Nuova'.

Il software ufficiale è utilizzabile anche per altri adempimenti quali la trasmissione dati Black List ed è possibile scaricarlo gratuitamente a questo link : [Comunicazione Polivamente](#)

Per l'anno in corso le scadenze sono le seguenti:

- **11 aprile per i contribuenti che liquidano l'IVA mensilmente**
- **20 aprile per i contribuenti che liquidano l'IVA trimestralmente**
- **2 maggio per gli operatori finanziari che devono comunicare gli acquisti superiori a 3.600 euro pagati con bancomat o carte di credito.**

Con un comunicato stampa pubblicato nella sera del 8 aprile l'agenzia dell'entrate ha anticipato che, con un provvedimento in corso di pubblicazione, per gli invii in scadenza il giorno 11 aprile è disposta una mini proroga cui potete leggere [qui il nostro articolo](#)

Novità 2016: chi sono i soggetti obbligati alla comunicazione dello Spesometro e quali sono quelli esclusi

Novità per la scadenza 2016 è l'estensione dell'obbligo all'invio anche gli **Enti Locali, la Pubblica Amministrazione, le Regioni e i Comuni.**

Oltre ad essi il numero e la tipologia di soggetti obbligati è ampio e numeroso e sono:

- Società di persone;
- Società di fatto che esercitano attività commerciale;
- Società di capitali;
- Società consortili;

- Società cooperative e di mutua assicurazione Imprese individuali;
- Esercenti arti/professioni in forma autonoma o associata;
- Imprese familiari ed aziende coniugali;
- Imprese agricole di cui all'art. 2135 del C.c.;
- Enti privati che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività commerciale;
- Società estere rappresentate in Italia;
- Stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
- Soggetti non residenti che si sono identificati ai fini IVA;
- Rappresentanti fiscali di soggetti non residenti;
- Esercenti attività di impresa e/o di lavoro autonomo che aderiscono alle Nuove iniziative produttive;
- Curatori fallimentari e commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa;
- Contribuenti in regime di contabilità semplificata ma non in regime dei Minimi;

Ad essere **esclusi dall'obbligo di invio dello spesometro** sono i contribuenti operanti nel regime dei minimi e nel regime forfettario oltre ai non residenti con stabile organizzazione in Italia. Con apposito comunicato ([che è possibile leggere qui](#)) l'agenzia dell'entrate ha definito l'esonero dall'obbligo di invio dello spesometro 2016 per Pubblica Amministrazione, commercianti e tour operator **sotto i 3.000 euro senza IVA.**

Per le P.A. si tratta di un rinnovo dell'esclusione già definita per l'anno 2015 e la motivazione è data sempre dalla necessità di non gravare le PA di ulteriori incombenze essendo impegnate in procedure di adeguamento delle infrastrutture informatiche e delle procedure interne in particolare per la fatturazione elettronica e split payment

Le operazioni che vanno comunicate nello spesometro

- Operazioni rese a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA – clienti;
- Operazioni ricevute da soggetti titolari di partita IVA, dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta;
- Operazioni rese a soggetti nei confronti dei quali non sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA – consumatori finali, imprenditori e professionisti che hanno acquistato beni e servizi non rientranti nell'attività d'impresa o di lavoro autonomo;
- Operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali e le triangolazioni UE;
- Operazioni in reverse charge per le quali non è stata addebitata IVA in fattura;
- Operazioni soggette a split payment (art. 17-ter D.p.r. 633/72), per le quali l'Iva viene versata direttamente all'Erario;

Le operazioni escluse dallo spesometro:

- Importazioni;
- Esportazioni;
- Cessioni di Beni e Prestazioni di Servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list;
- Operazioni di importo pari o superiore a 3.600 Euro, effettuate nei confronti dei contribuenti non soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, **il cui pagamento è avvenuto tramite carte di credito, di debito e prepagate**;
- Operazioni finanziarie esenti Iva art. 10 del D.p.r. 633/72;

- Operazioni fuori campo IVA;
- Operazioni effettuate o ricevute in ambito extra Ue, se già oggetto di dichiarazione in Dogana;
- Operazioni già comunicate all'Anagrafe tributaria (per esempio, fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia, contratti di assicurazione, eccetera);
- Operazioni già comunicate tramite il sistema tessera sanitaria (STS).

Spesometro e Redditometro: quali sono le differenze

Lo **spesometro** è uno strumento che viene utilizzato per la lotta all'evasione fiscale e di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria. Il **redditometro** è invece uno strumento che viene utilizzato per confrontare il reddito dichiarato da un contribuente rispetto a quello stimato e ipotizzato dal Governo. La finalità è dunque simile e la differenza è sulla natura dei soggetti coinvolti. Lo spesometro è infatti rivolto ai soggetti iva quindi ditte, società, enti o professionisti, mentre nel caso del redditometro lo stato si rivolge ai singoli cittadini. Diversa è conseguentemente anche la natura delle informazioni richieste laddove nel caso dello spesometro vengono richieste informazioni di natura "contabile"

Se hai apprezzato il nostro articolo e vuoi aiutarci a sviluppare il nostro progetto di informazione, aggiungi la [nostra pagina facebook ai tuoi preferiti](#) ed invita i tuoi contatti a fare altrettanto

Cassa allargata: rilevante per le certificazioni uniche

La Certificazione Unica riguarda i redditi erogati e corrisposti nel corso dell'anno di riferimento. Ma come si individuano i redditi interessati? Particolare importanza riveste il criterio della "cassa allargata"

Ma cos'è il principio di cassa allargata e come funziona?

Tale principio vede attratte nel reddito annuale le somme percepite entro il **12 gennaio dell'anno successivo**. Ciò però costituisce regola soltanto per i redditi di lavoro dipendenti e assimilati, compresi i redditi di collaborazione coordinata e continuativa.



L'analisi normativa ci porta all'art. 51, comma 1, TUIR, relativo ai redditi di lavoro dipendente, che recita:

"Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono" (da cui appunto il **principio di cassa allargata**).

Nel determinare quindi quali siano i redditi da riportare nella **certificazione unica** occorrerà quindi rilevare non solo

i redditi maturati ed erogati nel corso del 2015 ma occorrerà analizzare anche i redditi percepiti a inizio anno nuovo.

Ciò al fine di individuare i redditi imputabili al 2015 perchè rientranti tra i casi soggetti alla **cassa allargata** e cioè erogati entro il 12 gennaio 2016.

I redditi interessati sono quelli da lavoro dipendente o ad essi assimilati e l'art. 50 del TUIR riporta un elenco tassativo di questi redditi, tra cui individuiamo in particolare:

- compensi pagati per la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, e per altri rapporti di collaborazione che hanno per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione;
- somme percepite per l'attività di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti;
- borse di studio, assegni, premi e sussidi corrisposti per fini di studio o di addestramento professionale;
- somme percepite per la partecipazione a collegi e commissioni;
- compensi corrisposti per l'attività libero Professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale;
- assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;
- rendite vitalizie e rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso diverse da quelle aventi funzione previdenziale;
- remunerazioni dei sacerdoti

Trattamento delle somme erogate entro il 12.01.2016

Per effetto dell'applicazione del principio di **cassa**

allargata, sulle somme erogate fino al 12/01/2016 relative a prestazioni effettuate nel 2015, occorre:

- operare la ritenuta in base alle aliquote progressive per scaglioni di reddito vigenti nel 2015;
- attribuire le detrazioni (ad esempio per carichi di famiglia) nella misura prevista per il 2015.

L'applicazione del principio di cassa allargata, come ribadito dall'INPS nella circolare 30/01/2003 n. 21 si riflette anche ai fini previdenziali.

Pertanto i compensi riferiti a prestazioni rese nel 2015 e pagati entro il 12/01/2016 sono assoggettati alle aliquote previdenziali in vigore nel 2015.

Esempio

Il compenso dell'amministratore unico di una SRL relativo al 4° trimestre 2015 è pari a € 15.000.

Se la società corrisponde tale somma entro il 12.1.2016 il compenso formerà il reddito complessivo dell'amministratore del 2015.

I compensi corrisposti dopo il 12 gennaio seguendo la regola generale del principio di cassa concorrono a formare il reddito dell'anno in corso qualunque sia il periodo d'imposta cui facciano riferimento.

Cassa Allargata e modalità di pagamento

Per i compensi percepiti "a cavallo d'anno" con mezzi di pagamento diversi dal contante (assegni, bonifici, ricevuta bancaria), è importante individuare con precisione il momento rilevante nel quale il compenso si considera percepito (si pensi, ad esempio, ad un compenso pagato con assegno bancario con valuta 30.12.2015, effettivamente incassato dall'amministratore il 15.1.2016).

In questi casi possono giungere in soccorso le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, di seguito riepilogate:

MODALITÀ DI INCASSO ED IMPUTAZIONE TEMPORALE DEL COMPENSO

In contanti data di ricevimento delle somme

Assegno circolare o bancario data di ricevimento delle somme

Bonifico bancario data di accredito sul c/c

Ricevuta bancaria data di accredito sul c/c

Redditi esclusi dal principio di cassa allargata

Sono esclusi dal principio di cassa allargata i redditi da lavoro autonomo e con esso anche quelli occasionali documentati da prestazioni occasionali. Tali redditi sono infatti classificati come **redditi diversi** di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del Tuir. I

Per tali prestazioni fa riferimento unicamente il periodo di pagamento e la società erogante deve provvedere al versamento della ritenuta d'acconto entro il consueto termine, ossia entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento.

Si ricorda che le ritenute su prestazioni occasionali, aventi natura di acconto, possono spesso essere recuperate così come descritto [nel nostro articolo](#).

Se hai apprezzato il nostro articolo e vuoi aiutarci a sviluppare il nostro progetto di informazione, aggiungi la [nostra pagina facebook ai tuoi preferiti](#) ed invita i tuoi contatti a fare altrettanto

Prestazioni occasionali: rimborso delle ritenute

Le **prestazioni occasionali** sono prestazioni rese a terzi non riconducibili a forme di lavoro subordinato o autonomo

comunemente inteso.

L'occasionalità e la mancanza dei requisiti dell'organizzazione nel loro svolgimento sono gli elementi che le contraddistinguono. Non a caso le **prestazioni occasionali sono soggette, nella loro applicazioni, ad alcuni limiti sia di durata che di importo.**

Entro questi limiti non sono previsti adempimenti previdenziali e assicurativi ma fiscalmente subiscono una tassazione in acconto, la **ritenuta d'acconto**, pari al 20% dell'imponibile ossia del compenso concordato.

Il calcolo delle ritenute d'acconto per le prestazioni occasionali

Sulle prestazioni occasionali è prevista l'applicazione di una ritenuta d'acconto del 20%. Allorquando la prestazione sia cioè eseguita ad un soggetto che funga da sostituto d'imposta quest'ultimo è tenuto ad operare una trattenuta sull'importo da riconoscere al prestatore d'opera. Tale trattenuta deve poi essere versata, tramite [mod. F24 a codice tributo 1040](#), e rappresenta un acconto sull'Irpef che il prestatore d'opera riconosce al fisco italiano sui redditi percepiti.

Per comprendere meglio si faccia riferimento ad una prestazione il cui compenso concordato è pari ad € 1.000,00 . Su tale importo verranno riconosciuti € 800,00 cioè 80% dell'imponibile mentre il residuo 20%, € 200,00 , dovrà essere versato allo stato come sopra descritto.

Prestazioni occasionali: quali adempimenti fiscali?

Come ciascuna forma di reddito anche quello da prestazioni occasionali va dichiarato, sia dal percipiente che dal datore di lavoro.

Quest'ultimo è tenuto a comunicare entro fine febbraio al

percipiente la [Certificazione Unica](#) con la quale dichiara sia il reddito complessivo che la ritenuta operata derivante dalla prestazione.

Sempre il datore di lavoro, entro fine luglio salvo proroghe, comunicherà tramite il mod. 770 le informazioni relative al versamento delle ritenute operata e certificate nell'adempimento di febbraio.

Importante ricordare che l'onere del versamento è a carico del datore di lavoro che di fatto ha trattenuto le somme agendo da sostituto d'imposta. Per il percipiente conta dimostrare di aver subito la ritenuta e ciò gli è possibile o tramite la certificazione unica o, in caso di pagamento tracciabile, ricostruendo i pagamenti ricevuti.

Come recuperare le ritenute subite

Quella subita sulle prestazioni occasionali è una ritenuta avente valore di acconto. Lo stato cioè recupera in acconto quota di quelle che ritiene possano essere le imposte in capo al percipiente.

Il fatto stesso che si tratti di un acconto ci deve suggerire che sia soggetta poi ad un saldo e che questo possa essere a credito o a debito.

Tramite il modello 730 o in questi casi più frequentemente il modello Unico PF è possibile determinare questo saldo.

Se la prestazione occasionale è solo una delle componenti del reddito di un individuo, andrà a sommarsi alle altre fonti di reddito e verrà tassata secondo il sistema a scaglioni IRPEF. Le ritenute in acconto subite in questo caso varranno nella determinazione dell'eventuale saldo a suo carico essendo la tassazione minima prevista al 23%.

Allorquando invece le prestazioni occasionali siano l'unico elemento di reddito sarà possibile arrivare a [recuperare le intere ritenute subite.](#)

Il sistema fiscale italiano prevede infatti un livello di reddito al di sotto del quale non si applicano imposte ed i limiti stabiliti per le **prestazioni occasionali**, € 5.000,00 ,

sono inferiori a detto limite.

Ciò significa che dichiarando il reddito e le relative ritenute subite il saldo così determinato sarà a credito e con ogni probabilità sarà pari alle intere ritenute subite.

Il saldo a credito se determinato tramite mod. Unico potrà essere richiesto a rimborso oppure conservato come credito e quindi utilizzato per imposte come IMU – TASI – TARI

Se richiesto a rimborso questo sarà restituito entro i successivi due anni per i quali sono riconosciuti gli interessi legali. È possibile richiederne l'accredito su conto corrente utilizzando le funzioni della posizione fisconline ([qui la guida su come accreditarsi e utilizzarlo](#)) oppure il rimborso avverrà tramite assegno postale da riscuotere presso gli sportelli.

In caso di riporto a credito dell'importo occorre ricordarsi di dichiararlo negli anni successivi, indicandone anche l'eventuale utilizzo, così da avvalorarne il successivo utilizzo del residuo.

Se la dichiarazione avviene tramite mod. 730, laddove ve ne siano i presupposti, il rimborso avverrà entro il mese di settembre ad opera del datore di lavoro attivo al momento della dichiarazione e del rimborso stesso.

Se hai apprezzato il nostro articolo e vuoi aiutarci a sviluppare il nostro progetto di informazione, aggiungi la [nostra pagina facebook ai tuoi preferiti](#) ed invita i tuoi contatti a fare altrettanto